



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I - II - IV

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

CIRCOLARE N. 19

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i
Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2015 - Previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016 - 2018 e Budget per il triennio 2016 - 2018. Proposte per la legge di stabilità 2016.

1. Premessa

La programmazione economica e finanziaria definita con il Documento di economia e finanza 2015 (DEF) si dispiega in uno scenario caratterizzato dalla graduale ripresa dell'economia italiana, in cui la politica di bilancio è orientata al suo sostenimento, cercando di evitare aumenti del prelievo fiscale e rilanciando gli investimenti. Nella stessa direzione muove il programma di riforme strutturali, anche utilizzando i margini di flessibilità previsti dalle norme comunitarie e dalla normativa di contabilità e finanza pubblica nazionale.

Una attenta gestione delle finanze pubbliche e il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee costituiscono il presupposto per realizzare questi obiettivi. Il controllo della spesa pubblica rappresenta la condizione necessaria per liberare risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale e al finanziamento degli interventi per lo sviluppo.

Il quadro programmatico del Governo prevede il conseguimento del pareggio di bilancio strutturale nel 2017. In termini nominali, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato al 2,6 per cento

nel 2015; essodovrebbe ridursi progressivamente fino a raggiungere un saldo nullo nel 2018 e un avanzo di quattro decimi percentuali di PIL nel 2019.

Le proposte formulate dalle Amministrazioni per l'assestamento 2015 e per la formazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018, dovranno essere avanzate in coerenza con le linee di politica di bilancio indicate dal Governo e nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

Come per l'anno scorso, si ritiene opportuno anticipare le fasi di predisposizione del progetto di bilancio come indicato nel calendario degli adempimenti di cui alla Nota tecnica n. 1.

La presente Circolare ha come oggetto la calendarizzazione degli adempimenti e dei conseguenti flussi informatici relativi alla predisposizione dell'Assestamento del bilancio per l'anno 2015, la revisione del budget per il medesimo anno. Per quanto riguarda la calendarizzazione del disegno di legge relativo alle previsioni finanziarie di bilancio (DLB) per gli anni 2016 - 2018, si fa rinvio alla Nota tecnica n. 1, mentre per il correlato budget si rimanda alla Nota tecnica n. 3.

Si forniscono a seguire le istruzioni per la compilazione delle proposte e il connesso calendario degli adempimenti, relativi a tutti i documenti contabili (finanziari ed economici) relativi all'Assestamento del bilancio di previsione 2015 e alle previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016 - 2018.

2. Proposte per l'Assestamento 2015

2.1 Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le proposte di assestamento dovranno essere avanzate dalle Amministrazioni proponenti in funzione dei Programmi quali unità di voto parlamentari (art. 21 della citata legge n. 196), a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa attraverso la scheda "proposte assestamento 2015".

Per quanto concerne i dati contabili le schede in questione riportano, come di consueto, le previsioni della legge di bilancio, le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento della produzione delle schede stesse nonché quelle da proporre con il provvedimento di assestamento ed il bilancio assestato risultante.

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le "proposte di assestamento" in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede "proposte assestamento" a livello analitico ed aggregato per ciascuna missione, programma e macroaggregato.

Le proposte delle Amministrazioni dovranno riguardare distintamente:

- a) la previsione di competenza (Cp);
- b) la previsione di cassa (Cs).

2.2 Dal lato delle *entrate*, le previsioni di competenza e di cassa vanno assestate tenendo conto delle previsioni delle principali variabili macroeconomiche fornite nel richiamato Documento di economia e finanza e della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.3 Per la formazione delle **previsioni assestate di spesa**, in linea generale, si richiama la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui al comma 3 del richiamato art. 33 della legge n. 196, il quale prevede che con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, con le modalità indicate dall'art. 23, comma 3, della medesima legge n. 196. Quest'ultima norma offre la possibilità di rimodulare in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi e al fabbisogno, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Con il decreto-legge n. 192 del 2014 (art. 10, comma 11) è stata prorogata inoltre la possibilità di proporre variazioni compensative anche tra programmi appartenenti a Missioni di spesa diverse, stabilita originariamente dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le sue modalità di esercizio sono le stesse di quelle di cui al richiamato articolo 33.

Tali meccanismi di flessibilità, in aggiunta a quelli previsti in ambito gestionale dalla circolare RGS n. 17 del 2011 e dall'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 (disciplinata dalla circolare RGS n. 18 del 5 giugno 2014), possono essere utilizzati dalle Amministrazioni anche al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e consentire il rispetto della direttiva UE in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Come nel decorso esercizio, le proposte di rimodulazione che trovano compensazione all'interno di uno stesso CDR dovranno essere formulate direttamente su SICOGE, utilizzando le apposite funzionalità.

Invece, eventuali proposte di rimodulazione tra fattori legislativi che trovano compensazione tra CDR differenti dovranno essere formulate utilizzando i file excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio. I citati file sono predisposti per "Missione" e "Programma" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione.

Dette proposte dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del bilancio per il tramite dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento e alla formulazione delle proposte medesime organizzate per "Missione" e "Programma".

L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".

Per maggiori dettagli sulla formulazione delle proposte di rimodulazione si rinvia alla Nota tecnica n. 1.

Per quanto riguarda i concetti di risorse rimodulabili, risorse non rimodulabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, si rinvia a quanto viene esplicitato in proposito nell'art. 21 della più volte richiamata legge n. 196 del 2009.

A seguire, si evidenziano indicazioni diverse per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.3.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà:

(a) verificare la congruità delle previsioni per le *spese di personale* aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;

(b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possono essere ridotti; occorre comunque assicurare il rispetto delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio;

(c) proporre incrementi di stanziamenti di spesa dei vari Programmi solo se accompagnati da corrispondenti riduzioni di altri Programmi.

In particolare, poi, si ritiene utile precisare i limiti che dovranno essere rispettati ai fini della rimodulazione delle risorse da proporre con l'assestamento.

- Sarà possibile assentire compensazioni di maggiori spese rimodulabili a carico di spese non rimodulabili solo previa verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato che ne valuterà la percorribilità ai fini della neutralità sui saldi di finanza pubblica.
- E' precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

2.3.2 Per le autorizzazioni di cassa, si rappresenta l'assoluta necessità che le Amministrazioni pongano la massima attenzione affinché l'attività propositiva sia volta a pervenire all'allineamento delle dotazioni di cassa alle effettive capacità di spesa, in coerenza con il piano finanziario dei pagamenti o cronoprogramma, da disporre ai sensi dall'articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 nonché dall'articolo 6, comma 11-quater del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, secondo le relative Circolari RGS applicative nn. 1 e 28 del 2013.

Per quanto riguarda la valutazione della suddetta capacità di spesa, le Amministrazioni dovranno valutare ciascun impegno assunto, o che si prevede di assumere, per qualsiasi tipologia di spesa iscritta sul proprio bilancio, tenendo conto della concreta spendibilità e delle scadenze degli obblighi contrattuali sia per le somme iscritte in conto competenza sia per quelle in conto residui.

Particolare attenzione deve essere posta agli stanziamenti relativi a spese per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali. Per essi, ciascuna

Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le Amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste aggiornati all'ultima data disponibile.

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

2.4 - Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle citate apposite schede "proposte assestamento 2015" che verranno rese disponibili dal **15 maggio 2015** attraverso il flusso informatico dal sistema NSBF al SICOGE.

Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio **entro il 22 maggio 2015** le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:

- le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla data del **14 maggio 2015** o non esposte nelle schede stesse;
- le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2014.

Le Amministrazioni, sempre entro la data del **22 maggio 2015** dovranno inviare agli Uffici centrali del bilancio i file excel relativi alle eventuali proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (cfr. precedente § 2.3).

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare su NSBF **entro il 29 maggio 2015** le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Ispettorato generale del bilancio e, contestualmente, all'Ufficio I del medesimo Ispettorato. All'ufficio competente dovranno essere inviate, entro la data stessa, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni. Inoltre gli Uffici centrali del bilancio provvederanno a trasmettere all'indirizzo rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, sempre entro la data del **29 maggio**, i file excel relativi alle eventuali proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede "proposte assestamento 2015" saranno rese disponibili, tramite il sistema NSBF, ai competenti Uffici centrali del bilancio che provvederanno ad inserire, nello stesso sistema, le proposte delle Amministrazioni.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica, indirizzata agli uffici dell'Ispettorato generale del bilancio che hanno competenza sul rispettivo bilancio dei coesistenti ministeri, le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

2.5 - Relativamente **alla revisione del Budget** dell'anno 2015, i Centri di costo, avvalendosi del sistema di Contabilità economica, procedono al riesame delle previsioni economiche iniziali (Budget a Legge di Bilancio 2015) tenendo conto:

- dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- delle modifiche del quadro normativo intervenute nel corso della gestione;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate, anche in considerazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di cui al successivo punto 2.6.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità che le Amministrazioni garantiscano sempre la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione per la copertura dei costi previsti. Sarà necessario, pertanto, rivedere le previsioni di costi di natura discrezionale in coerenza con le disponibilità finanziarie. A tal fine è prevista, nel sistema di contabilità economica, la procedura di riconciliazione dei costi rivisti con gli stanziamenti del bilancio assestato che è stata implementata dal 2015 con nuove funzionalità finalizzate ad accrescere la qualità dei dati inseriti.

La Contabilità economica consente l'imputazione dei costi secondo le tre ottiche: destinazione, responsabilità e natura di costo.

Con riferimento alla destinazione, i centri di costo delle Amministrazioni centrali rilevano le informazioni economiche secondo la classificazione per Missioni e Programmi consentendo il monitoraggio delle relative attività. Con riferimento alla responsabilità, sono confermate le strutture organizzative della fase di budget a LB 2015-2017, presenti sul sistema informativo. In particolare, saranno rilevati i costi dei 118 Centri di Responsabilità amministrativa e dei 1004 Centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato. Relativamente alla natura dei costi, l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le Amministrazioni centrali dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è costituita dal Piano unico dei conti esposto nella Tabella B allegata al Titolo III del D.Lgs 7 agosto 1997, n. 279, la cui ultima versione è stata pubblicata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007.

Nella Nota tecnica n. 4, sono riportate indicazioni di dettaglio relative al processo economico-contabile ed alle modalità di inserimento dei dati nel portale *web* di contabilità economica.

Le Amministrazioni che si avvalgono del sistema informativo SICOGE potranno utilizzare la reportistica presente nella cartella "contabilità analitica – esito simulazione" relativa ai dati gestionali utili per la revisione del budget.

Le Amministrazioni centrali dovranno operare secondo il seguente **calendario degli adempimenti**.

Dal **18 maggio 2015 al 12 giugno 2015** procederanno all'inserimento ed alla validazione dei dati economici del budget rivisto; **dal 12 al 17 giugno 2015** i referenti dei Centri di responsabilità delle

Amministrazioni potranno procedere alla riconciliazione dei costi con le previsioni assestate del bilancio finanziario.

Gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni in concomitanza con le attività svolte dalle Amministrazioni e, comunque, non oltre il **19 giugno 2015** per consentire l'elaborazione dei dati rilevati e del documento di revisione del budget.

2.6 Disposizioni di contenimento della spesa per l'assestamento 2015

Per quanto riguarda la predisposizione del provvedimento di assestamento, si rammenta che talune disposizioni di proroga hanno esteso anche all'anno 2015 taluni vincoli alle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui occorre avere riguardo. A seguire si riportano le tipologie e le limitazioni imposte dalla suddetta normativa:

Spese per organismi collegiali ed altri organismi

L'ulteriore modifica all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, introdotta dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 192/2014, ha prorogato al 31 dicembre 2015 il vincolo in virtù del quale le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

Spese per autovetture

Ai sensi del comma 143, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013), come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le amministrazioni pubbliche, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, fino al 31 dicembre 2015 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 ha novellato ulteriormente il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Questo nuovo limite avrebbe potuto derogarsi esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere e limitatamente all'anno 2014.

Il predetto limite, che è tuttora vigente, non trova applicazione, esclusivamente, nei riguardi delle autovetture utilizzate dai soggetti contemplati espressamente dal comma 2 dell'articolo 5, del decreto-legge n.

95/2012, che ha stabilito, tra l'altro, che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, com'è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014 (G.U. dell'11 dicembre 2014, n. 287) è stato indicato il numero massimo (pari a cinque), per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna Amministrazione centrale dello Stato, nonché le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo.

Tale DPCM, peraltro, all'articolo 4 ha previsto l'attuazione del censimento permanente delle autovetture di servizio, precisando che le Amministrazioni inadempienti non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Per quanto riguarda la descrizione complessiva delle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per l'anno 2015, relative, tra l'altro, alle Amministrazioni statali, si fa rinvio all'elencazione fornita nell'apposito allegato alla Nota tecnica n. 1.

In merito alle indicazioni di cui sopra e, più in generale, al fine di procedere alle previsioni finanziarie assestate, le Amministrazioni possono utilmente avvalersi dei dati raccolti attraverso il sistema di contabilità economica analitica. L'utilizzo delle serie storiche dei dati economici, infatti, appare particolarmente utile per le spese riguardanti gli acquisti di beni e di servizi, che, nel sistema di contabilità economica, costituiscono l'aggregato dei COSTI DI GESTIONE, sui quali, tra l'altro, si concentra l'attenzione di molte iniziative di revisione e razionalizzazione della spesa.

A tale proposito, l'Ispettorato generale del bilancio renderà disponibili, ai referenti delle Amministrazioni centrali, sul portale di contabilità economica, una serie di tabelle a supporto delle previsioni economico-finanziarie relative agli acquisti di beni e servizi che riportano l'andamento dei costi negli ultimi anni. Si rimanda per maggiori indicazioni alla Nota tecnica n. 4.

3. La formazione delle previsioni a legislazione vigente 2016-2018

3.1 Il disegno di legge di bilancio, viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno ed è formato sulla base del criterio della legislazione vigente. In particolare, per le spese occorre fare riferimento al contenuto di ciascun Programma¹, tenendo in distinta evidenza quelle non rimodulabili da quelle rimodulabili².

¹ Ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni, il disegno di legge di bilancio si

In coerenza con la funzione programmatica di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.

La presente circolare, con i suoi allegati, fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 196, anche indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018.

3.2 Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, utilizzando le procedure consentite anche dalle disposizioni in materia di flessibilità, di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014, tenuto anche conto delle novità previste in fase gestionale dall'articolo 50 comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nella Nota tecnica n. 1.

3.3 Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 196.

Per le risorse "*non rimodulabili*" le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.

Resta ferma la possibilità di revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2016-2018, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall'articolo 22 della legge n. 196.

Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nella Nota tecnica n. 1.

3.4 Il bilancio pluriennale a legislazione vigente deve essere redatto per Missioni e Programmi, in termini di competenza e "*di cassa*" (articolo 22 legge n. 196 del 2009).

Le **previsioni in termini di cassa** dovranno rispecchiare le effettive necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui. Detta corrispondenza rende la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti.

articola in Missioni e programmi, sulle cui finalità si richiama la circolare sulle previsioni di bilancio n. 28 del 2 luglio 2010.

² Per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. Ai sensi dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 2011 nell'ambito delle spese non rimodulabili (oneri inderogabili) rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Si rammenta che le disposizioni introdotte dall'articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dall'articolo 6, comma 11-quater del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, nonché le indicazioni applicative delle Circolari RGS nn. 1 e 28 del 2013, impongono ai dirigenti responsabili della gestione l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza.

Inoltre, con il citato decreto-legge n. 95 è stata altresì introdotta, al comma 16, una disposizione in materia di flessibilità orizzontale per le spese pluriennali, che consente di rimodulare le annualità di bilancio, in modo da adeguare gli stanziamenti di competenza del bilancio al piano finanziario dei pagamenti previsti. Si invitano le Amministrazioni a sfruttare al meglio l'opportunità offerta da tale strumento di flessibilità previsionale anche nell'ottica di ridurre – in particolare per le spese in conto capitale – l'incidenza delle perenzioni che annualmente si rilevano a consuntivo.

Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota tecnica n. 1.

3.5 Per quanto concerne le spese per il **personale** si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota tecnica n. 1.

3.6 Relativamente alla procedura del **cedolino unico**, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle novità introdotte dall'articolo 1, comma 402, della legge di stabilità 2014. Infatti, entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si dovranno avvalere delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. E', dunque, necessario che tutte le Amministrazioni interessate al citato disposto normativo completino le attività propedeutiche all'avvio del sistema di pagamento tramite cedolino unico.

Al riguardo, si rammenta che i relativi capitoli e piani gestionali saranno accorpati, in un unico capitolo di bilancio per ogni Centro di Responsabilità/programma relativo a spese fisse e spese accessorie, comprensivi anche degli oneri riflessi (da calcolarsi in base alle relative aliquote contributive), articolato in piani gestionali distinti per tipologia di competenza.

Per ciascuna Amministrazione è inoltre istituito un capitolo/articolo di entrata da utilizzare per il versamento delle somme rimaste da pagare a fine anno a titolo di competenze accessorie (in tali casi, si dovrà richiedere la riassegnazione in conto competenza al corrispondente capitolo/pg di spesa) e per i pagamenti non andati a buon fine.

Per il trattamento economico accessorio del personale, si ribadiscono le istruzioni già formulate con la Circolare RGS del 2010, e si precisa che gli stanziamenti sui capitoli di cedolino unico devono essere attentamente valutati in tutte le loro componenti, stipendiali, contributive ed erariali, tenuto conto che non

possono essere effettuate variazioni contabili compensative tra i piani gestionali aventi natura obbligatoria e gli altri.

In particolare, occorre evitare che si formino cospicue economie/eccedenze a fine anno; a tal fine, quindi, occorre che gli oneri riflessi siano coerenti con le aliquote contributive ed erariali previste dalla vigente legislazione, rispetto alle somme richieste per la componente netta.

In maniera analoga, in corso di gestione, eventuali richieste di riassegnazione connesse a versamenti in entrata ai sensi della cennata normativa che risultassero incoerenti rispetto alle suddette aliquote non saranno assentibili. Ai fini del loro ulteriore corso, occorrerà verificare l'esatto importo della componente contributiva ed erariale e, di conseguenza, riallineare le previsioni di spesa alla corretta quantificazione della componente netta e contributiva.

3.7 Con riferimento alle **entrate**, le proposte di previsioni per il triennio 2016-2018 si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio. I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per i precedenti esercizi finanziari.

Con riferimento alle entrate tributarie, le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti l'evoluzione dei cespiti tributari dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1.

Con riferimento alle entrate non tributarie, la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite e alla legislazione di riferimento. Le Amministrazioni competenti provvederanno alla formulazione delle proposte, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità e le procedure indicate nello specifico punto riportato nella citata Nota tecnica n. 1.

3.8 Il calendario degli adempimenti, riportato di seguito, prevede il completamento dell'esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio, per consentire la predisposizione nei tempi previsti della presentazione dei documenti di bilancio:

19 giugno: disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni, ad esclusione di quelle relative al personale che potranno essere avviate solo al termine della rilevazione degli allegati delle spese per il personale.

Le attività per la compilazione degli allegati relativi alle spese di personale andranno effettuate dal 15 al 30 giugno c.a..

10 luglio: termine ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del bilancio dei file excel relativi alle proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi, ivi comprese le proposte sulle spese fisse di personale e relativi oneri riflessi (cfr. Nota tecnica n. 1).

17 luglio: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l'invio all'Ispettorato generale del bilancio dei file excel relativi alle variazioni dei fattori legislativi che interessano C.d.R. diversi.

3.9 Nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016–2018, si ricorda, inoltre, la predisposizione delle **note integrative**, disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge n. 196.

Nelle **note integrative relative alla spesa**, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.

Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla Nota tecnica n. 2.

Le note integrative, redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione.

Dal **1° al 23 settembre 2015** le Amministrazioni procederanno all'inserimento ed alla validazione dei dati sulla base della trasmissione dei dati finanziari provvisori; successivamente all'acquisizione dei dati definitivi del bilancio finanziario di previsione i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni e gli OIV potranno procedere con l'aggiornamento della Nota integrativa.

Le note integrative dovranno **esplicitare obiettivi attinenti la realizzazione e le finalità ultime delle politiche sottostanti i Programmi di spesa, e non possono limitarsi alla** mera indicazione delle attività svolte dall'Amministrazione. A tal fine si invitano le Amministrazioni a utilizzare nella nota integrativa del triennio in considerazione le proposte di indicatori da associare ai Programmi di spesa trasversali "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza", individuati nell'ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri di spesa e contenuti nel documento "Proposte di indicatori per i programmi di spesa 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" e nota metodologica", pubblicato sul sito della RGS all'indirizzo: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi e valutazione della Spesa/Indicatori-dei-programmi/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-programmi/).

In particolare per il programma 32.2 "Indirizzo politico" è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra la Ragioneria generale dello Stato – IGB e l'Ufficio Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica.

Per i restanti programmi di spesa si rammenta che sul sito della RGS, al medesimo indirizzo, è pubblicata una rassegna di indicatori di contesto e di risultato frutto dell'attività di collaborazione tra il

Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato anche al fine di fornire una base analitica per il monitoraggio dei programmi di spesa (di cui all'art 39 della legge 196/2009).

Tali indicatori verranno in ogni caso aggiornati e integrati entro fine luglio nell'ambito dell'attività di collaborazione già avviata, secondo i consueti schemi e secondo modalità che verranno indicate dall'Ispettorato generale del bilancio³.

Nella **nota integrativa relativa allo stato di previsione dell'entrata** vengono riportati i criteri adottati per la formulazione della previsione triennale relativa alle principali imposte e tasse e sono specificate, per ciascun titolo, la quota avente carattere ricorrente e quella avente carattere non ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio.

Nella nota sono, altresì, indicati gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per le modalità operative di predisposizione della nota integrativa per le entrate si rinvia alla Nota tecnica n. 2.

3.10 L'articolo 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del **budget dei costi** della relativa Amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie. A tal fine sul sistema di contabilità economica sono state realizzate nuove funzionalità finalizzate ad accrescere la qualità dei dati inseriti per la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti finanziari, anche in considerazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di cui al successivo punto 3.11.

Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità economica analitica: per natura, in relazione alle caratteristiche fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per finalità o destinazione, in base alla classificazione per Missioni e Programmi; per struttura organizzativa, in relazione ai centri di costo.

In merito a quest'ultimo punto, si invitano le Amministrazioni oggetto di provvedimenti di riorganizzazione, a concordare, tempestivamente, con l'Ispettorato generale del bilancio le strutture contabili da utilizzare per la previsione dei costi 2016-2018.

Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 3, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione, le indicazioni operative relative alle Amministrazioni oggetto di provvedimenti di riorganizzazione ed il calendario degli adempimenti.

³ Si veda anche la circolare n. 16/2015 della RGS relativa all'aggiornamento degli indicatori associati ai programmi di spesa.

Dal **18 maggio al 15 luglio 2015** le Amministrazioni procederanno all'inserimento ed alla validazione dei dati quantitativi del personale e dei costi; successivamente all'acquisizione dei dati definitivi del bilancio finanziario di previsione i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni potranno procedere con la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti di bilancio.

3.11 Disposizioni di contenimento della spesa per le previsioni 2016-2018

Analogamente a quanto indicato in merito alla formulazione delle previsioni assestate (paragrafo 2.6), anche in sede di definizione delle proposte per le previsioni di bilancio 2016-2018 occorre tener conto degli effetti di contenimento della spesa che derivano da diverse disposizioni recenti che determinano limitazioni e vincoli sugli stanziamenti a legislazione vigente anche per gli anni del triennio di previsione. I suddetti aspetti, elencati a seguire, vengono approfonditi nella Nota tecnica n. 1.

In primo luogo, va considerato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che stabilisce ulteriori misure di contenimento per le spese per studi e incarichi di consulenza, rispetto a quelli già previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

Ulteriori misure, previste in applicazione del comma 222-quater della legge n. 191/2009, introdotto dall'art. 24, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 66/2014, riguardano la razionalizzazione degli immobili locati da parte delle P.A., che, con talune limitate eccezioni, prevede, a decorrere dal 2016, la riduzione della spesa per locazioni passive del 50%, rispetto a quella sostenuta nel 2014, attraverso appositi piani di razionalizzazione da redigere da parte delle P.A.

Per quanto riguarda il Ministero della difesa, si deve tener conto che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero stesso, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sono stati accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili. Dette risorse potranno essere disaccantonate solo successivamente al corrispondente versamento all'entrata, ovvero ridotte in caso di mancato versamento nella misura necessaria per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.

Per quanto riguarda la descrizione complessiva delle norme vigenti di contenimento della spesa pubblica, relative, tra l'altro, alle Amministrazioni statali, si fa rinvio all'elencazione fornita nell'apposito allegato alla Nota tecnica n. 1.

Si richiama l'opportunità per le Amministrazioni centrali dello Stato di avvalersi, ove necessario, dei dati raccolti attraverso il sistema di contabilità economica analitica a supporto delle previsioni 2016-2018, già evidenziata in relazione alle previsioni assestate 2015 (cfr paragrafo 2.6), in particolare per quanto riguarda

gli acquisti di beni e di servizi, che, nel sistema di contabilità economica, costituiscono l'aggregato dei COSTI DI GESTIONE, oggetto di iniziative di revisione e razionalizzazione della spesa.

Anche in questo caso si fa riferimento alle tabelle che evidenziano il trend dei costi, classificati secondo il comune piano dei conti, che saranno rese disponibili ai referenti delle Amministrazioni centrali per l'elaborazione delle previsioni finanziarie ed economiche. Per maggiori indicazioni si rimanda alla Nota tecnica n. 3.

3.12 Allegato conoscitivo relativo alle gestioni fuori bilancio (art. 5 D. L.vo 4 marzo 2014, n. 54)

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, prevede, al comma 2, che, ai fini della pubblicazione delle informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, per il bilancio dello Stato le medesime informazioni siano rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2015, nelle more dell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha approvato lo schema di «allegato conoscitivo» al disegno di legge di bilancio mediante il quale esporre, annualmente e per ciascuno stato di previsione, le informazioni inerenti le gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria centrale, nonché quelle che si avvalgono in via residuale di conti correnti bancari, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

Per il disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2016, che costituisce il primo esercizio di applicazione della normativa sopra richiamata, il suddetto allegato conoscitivo, per ciascuno stato di previsione interessato, sarà prodotto dalla Ragioniera generale dello Stato mediante le informazioni reperibili presso i propri sistemi informativi.

4. Proposte per la legge di stabilità 2016

Con la presente circolare si forniscono, inoltre, alcune prime indicazioni che le Amministrazioni dovranno seguire per la predisposizione delle **proposte per la definizione del disegno di legge di stabilità 2016**.

Per consentire di definire un quadro allocativo organico delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle eventuali proposte di modifica di ciascun Ministero, gli interventi proposti da ciascuna Amministrazione dovranno essere compiutamente definiti e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) entro e non oltre la data del 10 settembre 2015, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.

Tali proposte dovranno essere formulate in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015 e in continuità con l'impegno del Governo di proseguire nel percorso di risanamento finanziario, al fine di rafforzare la sostenibilità nel medio periodo degli sforzi finora compiuti e di evitare incrementi della pressione fiscale. In questa direzione, ciascuna Amministrazione è chiamata, in primo luogo, a verificare il quadro delle risorse ad essa assegnate a legislazione vigente, verificando la possibilità di disporre interventi di razionalizzazione e di riduzione della spesa che consentano di migliorare la qualità della spesa stessa e di promuovere un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

Le proposte di intervento dovranno risultare coerenti con il contenuto proprio della legge di stabilità, come definito dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Esse non potranno, in particolare, contenere norme di carattere prevalentemente ordinamentale ed organizzatorio, anche qualora idonee a determinare risparmi di spesa, nonché interventi localistici e microsettoriali.

Qualora in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità per il triennio 2016-2018, i Ministri competenti intendano proporre iniziative normative da cui derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente o si manifesti l'esigenza di aumentare il livello dello stanziamento di risorse previsto per il finanziamento di alcune attività, le stesse proposte dovranno essere accompagnate da misure compensative nell'ambito del complesso degli stanziamenti di spesa della stessa Amministrazione.

Le proposte di incremento della spesa e le relative compensazioni dovranno essere ordinate secondo priorità individuate dalle stesse Amministrazioni. Le proposte e le relative compensazioni dovranno, inoltre, essere adeguatamente illustrate in un documento di accompagnamento che consenta la verifica dei relativi effetti finanziari, nonché la loro associazione con le priorità di intervento a cui si riferiscono.

Tale documento dovrà, in particolare, indicare, per ciascuna proposta, gli obiettivi perseguiti, gli elementi o i parametri utilizzati ai fini della quantificazione dei relativi effetti finanziari, nonché, per la spesa, il capitolo/i, il piano/i gestionale/i e l'autorizzazione/i di spesa interessati e, per l'entrata, l'articolo o gli articoli interessati. Nel caso in cui, per l'attuazione di tale proposta si renda necessaria una modifica della sottostante autorizzazione legislativa di spesa o di uno dei parametri che ne determinano l'evoluzione, l'intervento formulato dovrà essere accompagnato da una corrispondente proposta di modifica legislativa della norma autorizzatoria o delle sottostanti determinanti della spesa.

Le suddette proposte dovranno essere inoltrate distinguendo quelle relative alle norme da inserire nell'articolato della legge di stabilità e quelle comportanti variazioni da apportare alle tabelle A, B, C, D ed E della medesima legge.

Si richiama l'attenzione specificatamente sulle proposte concernenti le variazioni degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni richieste (tabella E). Ciascuna Amministrazione, in proposito, dovrà tener conto, ai fini della formulazione delle proposte, della necessità di rimodulare le risorse occorrenti per la realizzazione dell'intervento con l'effettiva capacità di spesa sostenibile nell'ambito del triennio di riferimento. Non si potrà prescindere, quindi, da una accurata analisi della situazione complessiva degli

interventi da finanziare che valorizzi il programma dei pagamenti sulla cui base è formulato il “cronoprogramma” e la necessità di procedere ad un graduale smaltimento dei residui.

Le proposte di incremento della spesa potranno essere tenute in considerazione in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità solo qualora le compensazioni proposte dai Ministeri risultino adeguate ad assicurare l’invarianza della spesa sui saldi di finanza pubblica.

Le proposte pervenute dalle Amministrazioni saranno coordinate dal Ministero dell’economia e delle finanze in un quadro di sintesi che consenta di valutare la coerenza del complesso degli interventi indicati con i vincoli aggregati di finanza pubblica, dopo che esse siano state valutate, dallo stesso Ministero, in relazione alla congruità degli effetti finanziari loro ascritti.

Il lavoro istruttorio svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei criteri suesposti, in via preliminare rispetto all’approvazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità, sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri ai fini delle opportune valutazioni da assumere in ordine all’articolazione della manovra di finanza pubblica 2016, come risultante dal disegno di legge di bilancio e dal disegno di legge di stabilità, in termini di entrate e di spese complessive, nonché dei principali aggregati di spesa.

Come evidenziato in precedenza, nella presente Circolare si fa rinvio alle Note tecniche a corredo della stessa, per approfondimenti tematici e per fornire i criteri generali per l’impostazione e la compilazione dei documenti di bilancio, con gli opportuni elementi informativi in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte delle Amministrazioni e la relativa tempistica. Tenuto conto che quest’anno l’insieme delle Note tecniche risulta più complesso che in passato, a seguire si fornisce una elencazione delle stesse, unitamente ai principali contenuti di ciascuna di esse.

Le note sono pubblicate e rese disponibili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, nell’area dedicata alle “attività istituzionali”, alla sezione “Bilancio di previsione”. La documentazione si trova alla pagina dedicata alle “Note integrative al bilancio di previsione”, rinvenibile utilizzando il seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Note_integrative/Note-preli/

Nota tecnica n. 1. - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 - Fornisce i criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio, dando ragguagli sulle facoltà delle Amministrazioni in materia di flessibilità di bilancio e descrivendo il processo di formazione del bilancio, con il calendario degli adempimenti, realizzando focus specifici su particolari attività tra cui, come di consueto, quello sulla predisposizione dei documenti previsionali per quanto riguarda le spese di personale.

Nota tecnica n. 2.- LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE NOTE INTEGRATIVE - Fornisce criteri ed indicazioni per la predisposizione della Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato al fine di fornire un supporto alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche, nonché uno strumento per illustrare, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

Nota tecnica n. 3 - FORMULAZIONE DEL BUDGET TRIENNALE 2016-2018 - Offre indicazioni per la predisposizione del **budget dei costi** allegato a ciascuno stato di previsione, e del prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie, da redigere dai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa per coordinare le previsioni economiche annuali effettuate dai centri di costo sottostanti.

Nota tecnica n. 4 - REVISIONE DEL BUDGET ECONOMICO 2015 - La revisione del budget consiste nell'aggiornamento, da parte dei centri di costo, delle iniziali previsioni economiche inserite in sede di Budget in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili, per realizzare i compiti assegnati e garantire il funzionamento, in base alla verifica dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio e sulla riconsiderazione degli altri elementi alla base delle previsioni economiche annuali iniziali.

Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato negli specifici punti delle Note tecniche.

Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio - e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, - per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate Note tecniche.

Il Ragioniere Generale dello Stato

